



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI CUSTODITI IN STRUTTURA CONVENZIONATA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2016



**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
E CUSTODITI IN STRUTTURA CONVENZIONATA**

Art.1 - Normativa

Il Comune deve, in ottemperanza alla Legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” ed alle Leggi Regionali n° 21 del 18/05/1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina” e n° 35 del 01/08/96 “Integrazioni e modifiche alla L.R. n° 21/1994” assicurare il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati all’interno del territorio comunale.

Tale servizio, nell’impossibilità del Comune di adempiere in proprio agli obblighi di Legge, viene svolto affidandone l’appalto a terzi tenendo conto, non soltanto dei criteri di economicità ed efficacia, ma anche del sicuro benessere degli animali, di buone cure veterinarie, della distanza ottimale dal comune della struttura.

Art. 2 - Finalità

La finalità del presente regolamento è incentivare l’adozione dei cani randagi catturati nel territorio comunale e custoditi nella struttura convenzionata affidataria del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, allo scopo di garantire un loro maggior benessere grazie al trasferimento presso persone o famiglie consapevoli e responsabili, prevenendo il sovraffollamento presso la struttura e nel contempo limitando i costi a carico della collettività.

Art. 3 - Adozioni

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Ozieri e ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati gratuitamente a seguito di apposita richiesta, di norma, nella misura massima di due da persone fisiche residenti o non residenti nel comune di Ozieri, con precedenza per i residenti; nella misura massima di due da associazioni senza scopo di lucro; nella misura massima di 10 da associazioni animaliste. L' Amministrazione comunale, per incentivare le adozioni, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.

L'adozione è consentita solo a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere, ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
- 2) associazioni;
- 3) garanzia di adeguato trattamento, con l'impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 4) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente o per componenti il nucleo familiare;

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
E CUSTODITI IN STRUTTURA CONVENZIONATA**

- 5) consenso agli uffici comunali preposti o a soggetti autorizzati dal Comune di Ozieri, a far visionare il cane senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- 6) impegno alla tenuta dell'animale sino al suo naturale decesso.

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

Gli interessati a ottenere l'adozione di un cane di proprietà del Comune, devono presentare al Comune la richiesta scritta compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, che dopo averla valutata, entro cinque giorni dispone, se del caso, l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per vedere gli animali. Individuato il cane che si intende adottare e ritirata la scheda di affido compilata dal responsabile della struttura di ricovero potrà perfezionare l'adozione attraverso la stipula del contratto di affido presso l'ufficio comunale competente e procedere al ritiro del cane entro cinque giorni lavorativi dalla concessione.

La struttura convenzionata consegna, unitamente al cane: la scheda anagrafica del cane, con foto e microchip identificativo, la certificazione del veterinario convenzionato attestante lo stato sanitario dell'animale che vanno allegare e conservate unitamente al contratto.

La proprietà del cane si trasferisce così in capo all'adottante, e ciò deve essere registrato presso l'anagrafe canina. Il nuovo proprietario assume contestualmente tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento dell'animale.

Art. 4 - Incentivi all'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità, principalmente attraverso il sito *web* istituzionale, ed eventualmente tramite l'affissione di manifesti, la distribuzione di volantini, i comunicati nei *mass-media*, le iniziative presso le scuole e l'indizione di specifiche manifestazioni per incentivare l'adozione dei cani in carico.

Al fine di incentivare concretamente l'adozione da parte dei cittadini, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune e ospitato presso il canile convenzionato sono previsti i seguenti contributi:

- contributo di € 400,00 da corrispondersi dopo 30 giorni dall'avvenuta adozione, previo accertamento dell'effettivo possesso e dello stato di benessere del cane;
- contributo di € 150,00 da corrispondersi dopo 1 e dopo 2 anni dall'adozione, previo accertamento dell'effettivo possesso e dello stato di benessere del cane, tramite presentazione anche di libretto sanitario o certificato di vaccinazione.
- Il contributo iniziale è elevato ad € 500,00 per persone che abbiano compiuto i 65 anni d'età, per le persone disabili ovvero per coloro che fanno ricorso alla cosiddetta *pet therapy*, in presenza di certificazione medica.
- Per gli anni 2016 e 2017 è riconosciuto un contributo complessivo di 100 euro, per ogni cane adottato da terzi, all'associazione che ne abbia procurato l'affido mettendo a disposizione propri mezzi, strutture o risorse.

Ogni modifica ai contributi sarà di competenza della Giunta in base alle esigenze di Bilancio.

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
E CUSTODITI IN STRUTTURA CONVENZIONATA**

La lista dei cani disponibili per l'adozione e compatibili con l'erogazione degli incentivi è periodicamente redatta e resa pubblica, anche attraverso il sito *web* istituzionale, dagli uffici comunali. A garanzia del sistema di adozioni istituito con il presente regolamento, i nuovi cani randagi catturati nel territorio comunale e trasferiti alla struttura convenzionata, sono ivi sottoposti a controlli specifici di cui il Comune riceverà tempestivo rapporto, in merito a:

1. Condizioni igienico-sanitarie dell'animale;
2. Presenza o meno del microchip e dati del proprietario, se identificabile;

Altre informazioni utili in merito al ritrovamento e/o utili per la valutazione dell'idoneità del cane ad essere adottato.

In base a queste informazioni, il Comune valuta se approvare o meno l'inserimento dell'animale nella lista dei cani disponibili per l'adozione e compatibili con l'erogazione degli incentivi.

Art.5 - Controlli – revoca dell'adozione

Il Comune si riserva di effettuare, anche senza preavviso, periodici controlli sull'effettivo stato del cane adottato, anche con l'ausilio di personale specializzato, allo scopo di accertare la corretta gestione dell'animale.

Nel caso venisse accertato un eventuale maltrattamento dell'animale, verrà inoltrata regolare denuncia ai sensi di Legge e sarà tempestivamente revocata l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

Art.6 - Inadempimenti

In caso di inadempimento dell'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, garantendone il benessere ed una buona qualità di vita, l'adottante che avesse beneficiato dei contributi è tenuto alla loro restituzione o alla restituzione del loro controvalore monetario.

Art.7 - Nuova adozione

In caso di cessione del cane già adottato ai sensi del presente regolamento ad altro soggetto privato, il primo adottante ha l'obbligo di comunicare agli uffici comunali preposti, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, il nominativo del nuovo proprietario, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di adozione, fatti salvi gli obblighi di legge relativi alle iscrizioni all'anagrafe canina.

Art.8 - Decesso o smarrimento del cane adottato

In caso di decesso, o di smarrimento dell'animale, l'adottante deve darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali preposti, fatti salvi gli obblighi di legge relativi all'anagrafe canina ed allo smaltimento della carcassa. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'adottante deve immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
E CUSTODITI IN STRUTTURA CONVENZIONATA**

In caso di cattura di un cane collegato al proprio adottante tramite prescritto *microchip*, il proprietario ha 5 giorni lavorativi dall'avviso dell'avvenuto ritrovamento per recuperare il proprio cane, che ha l'obbligo di riprendere con sé.

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui ai capoversi precedenti, l'adottante sarà soggetto, come previsto dall'art. 7 bis del *D.lgs. n.267/200* all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00

Art.9 - Trasferimenti di residenza

In caso di trasferimento di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione a questo Comune ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, informando circa la nuova collocazione del cane adottato, fatti salvi gli obblighi di legge relativi all'anagrafe canina.

Art.10 - Adozione a distanza

È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane custodito presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza è consentita a persone singole o a gruppi di persone come ad esempio scuole od associazioni. All'adottante viene rilasciato un attestato di adozione a distanza in cui vengono indicati il nome, il *microchip* identificativo e la foto del cane.

Chi adotta un cane a distanza deve versare mensilmente al canile convenzionato una quota, concordata con la struttura, a partire da un minimo di € 10,00 ad un massimo che sia pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane. Il Comune conguaglierà l'eventuale differenza fra quanto dovuto a seguito dell'apposita convenzione stipulata con il canile e la quota versata dall'adottante.

Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato, come ad esempio ulteriori lavaggi o cure veterinarie. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, prelevarlo e tenerlo con sé per un giorno a settimana, prelevandolo la mattina e riconsegnandolo al canile la sera in orari da concordare direttamente con il canile.

Qualora l'adottante a distanza non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno del mese successivo, l'adozione a distanza verrà revocata ed il cane tornerà a carico del Comune. E' possibile il recesso dall'adozione anche da parte dell'adottante a distanza.

Il cane in adozione a distanza può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

Art.11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Ozieri.